



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice,

Letto il ricorso proposto da **VITAMIN CENTER S.R.L. (C.F./P.IVA 02255511202)**, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCI con il quale la società ha dato atto di aver formulato istanza per la nomina dell'esperto nell'ambito della Composizione negoziata della crisi e richiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Capo I, Titolo II, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, misure di cui chiede conferma nei confronti dei creditori tutti nei seguenti termini:

“confermare, ex art. 19 CCII, le misure protettive richieste e/o adottare ogni e più opportuno provvedimento anche cautelare, tra cui la sospensione dell'efficacia esecutiva di titoli già ottenuti e/o, comunque, le misure ritenute più idonee a inibire le azioni esecutive, per la durata di 120 giorni, con efficacia erga omnes o, in subordine, nei confronti dei seguenti creditori: (i) Newtritions S.r.l. (P.IVA 03573440405 – D.I. n. 93/24 del Tribunale di Bologna del 8.2.24), (ii) ES Italia S.r.l. (C.F. 03885530406 – D.I. n. 298/24 del Giudice di Pace di Rimini del 4.3.24), (iii) Eurosup S.r.l. (C.F. 01395850181 - D.I. n. 1098/24 del Tribunale di Bologna del 26.3.24)”;

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei termini dell'art. 19, I comma, CCI tenuto conto del deposito telematico del 21/6/2024 poi rinnovato il 24/6/2024;

ritenuta la competenza del Tribunale di Bologna ex art. 27 CCI, nel cui circondario ha sede la ricorrente;

considerato che dalla visura del registro imprese risulta pubblicata il 20/6/2024 l'istanza e l'accettazione dell'esperto nominato dalla Commissione costituita presso la Camera di Commercio di Bologna, dott. Paolo Della Casa;

considerato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 19, II comma, CCI;

ritenuto necessario, stante quanto dichiarato in domanda, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco allegato al ricorso (compresi i privilegiati ma

esclusi i lavoratori dipendenti) nonché nei confronti delle Agenzie fiscali e degli Enti previdenziali, laddove la ricorrente intenda (come parrebbe dalla domanda in via principale) ricomprendere anche a tali creditori tra i destinatari delle misure protettive;

rilevato che alcune delle misure richieste dal ricorrente non rientrano nel novero delle misure protettive descritte all'art. 18 CCI di cui è possibile chiedere la conferma, qualificandosi invero come misure di natura cautelare (sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli già ottenuti) che devono essere espressamente concesse all'esito dell'istaurazione del contraddittorio;

rilevato che l'art. 19, III comma, CCI dispone che il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza per la conferma delle misure protettive e per disporre le misure cautelari, da tenersi preferibilmente in videoconferenza;

ritenuto necessario favorire questa possibilità che consente la massima partecipazione degli interessati;

dato atto che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti, all'esperto ed alle parti personalmente mediante collegamento da effettuarsi tramite il seguente collegamento ipertestuale:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU3ZTI0YzAtNGFiZC00ZjBmLWE1N2YtNjQwNzMwMGFhZWl1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%225a3bcd70-f05f-46d9-9d04-8eaa510e1ea2%22%7d

dato atto che: 1) il link sopra indicato è attivabile cliccando con il tasto destro del mouse selezionando l'opzione "apri collegamento ipertestuale" oppure copiandolo e incollandolo su un browser); 2) il giorno ed ora dell'udienza i procuratori e/o le parti – una volta aperto il collegamento ipertestuale sopra indicato - dovranno accedere via browser o scaricando l'applicazione Microsoft Teams. Nel caso si intenda utilizzare Teams via browser si consiglia l'uso di Chrome, perché nel caso in cui si utilizzi altro software (tipo Safari o Internet Explorer) sarà segnalata la necessità di installare l'applicazione; 3) qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso; 4) il computer dovrà essere dotato di webcam e microfono (ancora meglio se dotati di cuffie con microfono ai fini della migliore qualità della conversazione) al fine di una corretta

partecipazione (controllare che il video ed il microfono siano accesi poiché di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti). Sarà possibile anche il collegamento tramite uno smartphone o un tablet; 5) dopo aver abilitato Video e Microfono sarà sufficiente cliccare sul pulsante "Partecipa ora"; 6) Laddove si avesse necessità di istruzioni e chiarimenti sul funzionamento dei Teams di Microsoft si segnala questo sito: <https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7>;

ritenuto opportuno invitare parte ricorrente a depositare – almeno 8 giorni prima dell'udienza – una comunicazione, in forma di "atto generico" nella quale dichiarare: Indirizzo Mail (ordinaria e non pec) del Procuratore e Contatto telefonico del Procuratore (preferibilmente cellulare), al quale dovrà essere reperibile in caso di difficoltà della connessione o gestione dell'udienza;

dato atto che la costituzione di qualunque creditore dovrà avvenire telematicamente e che l'atto di costituzione dovrà contenere le informazioni sopra indicate;

ritenuto necessario disporre che i creditori che non intendono costituirsi in giudizio, ma unicamente partecipare all'udienza trasmettano, entro il 6/9/2024, all'esperto al suo indirizzo pec (paolo.dellacasa@pct.pecopen.it) la seguente documentazione: dichiarazione di voler partecipare all'udienza con l'indicazione dell'indirizzo mail (ordinaria e non pec) e contatto telefonico del partecipante (preferibilmente cellulare); il documento di identità del partecipante; la documentazione attestante i poteri rappresentativi dell'impresa;

dato atto che dell'udienza sarà redatto verbale a cura del giudice, nel quale saranno preliminarmente indicate le modalità di accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e della loro volontà di partecipare all'udienza in videoconferenza, oltre alle successive operazioni; rilevato che ogni partecipante si impegnerà ad adottare durante lo svolgimento dell'udienza comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento dell'udienza, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al giudice, nonché a non acquisire e divulgare immagini, video e audio dell'udienza o di parte di essa;

ritenuto, quanto alle modalità di notifica ai creditori, che, laddove la ricorrente non intenda limitare solo ad alcuni di essi le misure protettive richieste – nel qual caso dovrà notificare il ricorso solo a costoro – debba essere disposta la notifica a mezzo PEC o, in mancanza di PEC, posta elettronica ordinaria (verificabile quanto a titolarità) nei confronti dei creditori con crediti di importo superiore a 2.000 euro, dei creditori che hanno posto in essere attività di riscossione giudiziale dei crediti (titolo esecutivo) a prescindere dall'ammontare del credito e dei creditori

bancari e finanziari e degli Enti a prescindere dall'entità del credito, mentre per gli altri è ritenuta sufficiente la pubblicazione sul sito della società;

P.Q.M.

FISSA udienza per la comparizione della società ricorrente, dell'esperto e dei creditori in data **12 settembre 2024 ad ore 12.30** in modalità da remoto secondo le indicazioni sopra riportate, senza comparizione fisica innanzi al giudice;

DISPONE che parte ricorrente notifici entro il 12 luglio 2024 il ricorso ed il presente decreto all'esperto e a tutti i creditori di cui all'elenco allegato al ricorso, nonché alle Agenzie Fiscali e agli Enti Previdenziali:

1) per posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal registro delle imprese ovvero, in difetto, al diverso indirizzo mail indicato nell'elenco allegato o comunque verificabile nei confronti dei creditori con crediti di importo superiore a 2.000 euro, dei creditori che hanno posto in essere attività di riscossione giudiziale dei crediti a prescindere dall'ammontare del credito e dei creditori bancari e finanziari e delle Agenzie Fiscali ed Enti Previdenziali a prescindere dall'entità del credito;

2) mediante pubblicazione sul sito internet della Società per tutti gli altri;

INVITA parte ricorrente e l'esperto a depositare un atto generico contenente le informazioni sopra indicate;

CONCEDE ai creditori termine sino al 6 settembre 2024 per costituirsi in giudizio, laddove intendano farlo; diversamente, gli stessi - qualora vogliano solo comparire all'udienza mediante il collegamento da remoto – dovranno inoltrare la documentazione sopra indicata all'esperto entro il 6 settembre 2024;

INVITA l'esperto a depositare entro il 2 settembre 2024 una propria sintetica relazione sull'attività svolta e sull'esistenza di concrete prospettive di risanamento, esprimendo altresì il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative;

INVITA l'esperto a depositare la documentazione ricevuta dai creditori entro il 10 luglio 2024;

DISPONE che parte ricorrente depositi telematicamente, almeno 8 giorni prima dell'udienza, i seguenti documenti: l'elenco dei creditori ai quali ha effettuato la notifica e il rispettivo indirizzo pec o non certificato; la prova della notifica del ricorso e del presente decreto ai creditori (producendo il duplicato del file.eml delle ricevute di accettazione e consegna del gestore PEC del notificante); la prova della pubblicazione sul proprio sito del ricorso e del presente decreto entro la data prescritta per le notifiche; l'attestazione dell'invio al Registro delle Imprese della

richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento *ex art. 19, I comma, CCI.*

Si comunichi al ricorrente.

Bologna, 26 giugno 2024

IL GIUDICE

Alessandra Mirabelli